



REGOLAMENTO E CRITERI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Versione vigente approvata con

Delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 29 aprile 2024

**Art. 1.1
(Principi)**

1. Le concessioni di uso degli spazi e le modalità di utilizzo sono subordinate all'ottenimento di:

- a) concessione di uso di suolo pubblico o privato aperto al pubblico transito, non delimitato in maniera fissa, visibile dalla pubblica via, piazza o spazio pubblico;
- b) parere tecnico preventivo per l'insediamento di plateatico su area privata, non aperta al pubblico transito, non delimitata in maniera fissa, visibile dalla pubblica via, piazza o spazio.

Non sono accoglibili richieste di concessione di uso degli spazi per attività non consentite dalle vigenti disposizioni regolamentari, nessuna esclusa, o che siano in contrasto con i vigenti regolamenti comunali, con principi di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico, della pubblica tranquillità;

2. L'occupazione del suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune (strade, corsi, piazze e loro pertinenze, aree destinate a mercati anche attrezzati e aree pubbliche), di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico e di aree private, gravate da servitù di uso pubblico od occupate da Giardini d'inverno (Dehors), è disciplinato dai seguenti principi:

- a) garantire adeguata accessibilità al transito dei servizi di sicurezza e di emergenza e del carico scarico, con fasce di percorrenza non inferiori a 2,50 mt. nelle vie di fuga (All. "A" - variante Planimetrie - All. "Al" - Vie di fuga),
- b) garantire continuità al libero transito pedonale, evitando percorsi tortuosi,
- c) adottare manufatti di copertura ed elementi di arredo (fioriere, tavoli, sedute, etc.) con tipologia adeguata e unitaria,
- d) armonizzare i manufatti a servizio delle attività con i caratteri edilizi e architettonici degli edifici, stabilendone: tipologia costruttiva, caratteristiche formali, materiali ammessi, tempi di utilizzo, destinazioni d'uso ammesse, procedure per l'installazione ed eventuali sanzioni per i casi non conformi.

**Art. 1.2
(Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio comunale. Nell'allegata planimetria sono individuati gli spazi del centro storico concessionabili.

Altri spazi concessionabili potranno essere individuati anche nel restante territorio comunale dall'Ufficio Tecnico - Edilizia Privata, eventualmente sentita la Giunta Comunale.

**Art. 2.0
(Definizioni)**

1. Per occupazione di suolo pubblico, ai fini del presente Regolamento, si intende il posizionamento di un insieme di elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, come definito dal suddetto art. 1.0 del presente atto, i quali costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio annesso di pubblico esercizio di somministrazione per il ristoro all'aperto, un'attività alberghiera come spazio di sosta riservato, un'attività commerciale per esposizione dei prodotti. Per tali occupazioni è dovuto al Comune un canone determinato con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge ed in conformità del relativo regolamento.
2. Per installazione di strutture su spazi privati visibili da suolo pubblico destinati a esercizio commerciale o esercizio pubblico e su suolo pubblico appartenente al patrimonio disponibile del Comune dato in concessione/affitto o altro a terzi privati si intende, ai fini del presente Regolamento, il posizionamento di tende parasole, Giardini d'inverno (Dehors) o simili strutture infisse all'edificio, insegne di esercizio (escluse le targhe professionali fino a mq 0,5) e mezzi pubblicitari.



3. Il periodo di occupazione può essere permanente o temporaneo:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - c) sono temporanee tutte le altre occupazioni.
4. Le occupazioni effettuate con i Giardini d'inverno (Dehors - art. 3.1) sono soggette a parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.
5. Le occupazioni effettuate con ogni tipo di arredo e/o struttura dei sottoportici degli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., sono soggette a parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.
6. Per occupazione di suolo, ai fini del presente regolamento, si intende il posizionamento di un insieme di elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, che delimitano e arredano lo spazio e il suolo (es. spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione di cibi e bevande).
7. Per l'eventuale occupazione di suolo pubblico è dovuto al comune un canone determinato in conformità al relativo regolamento.
8. La promozione del recupero di spazi liberi dal fumo per la protezione della salute dei non fumatori al fine di assicurare una libera e salutare fruizione di tali spazi da parte di tutta la comunità e pertanto imporre; a tale scopo, viene istituito il divieto di fumare all'interno dei giardini d'inverno e nei plateatici all'aperto, nonché negli spazi privati in cui è consentito il pubblico transito, ovvero nelle aree private non delimitate in maniera fissa, visibili dalla pubblica via, piazza o spazio pubblico, in applicazione dell'articolo 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica, e degli articoli 7-bis e 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
Sono anche vietate tutti i tipi di sigarette elettroniche, sigarette Elettroniche AIO (All-In-One) Sigarette Elettroniche a Penna (Vape Pen) Pod Mod. Sigarette Elettroniche con filtro Cig-Feeling. Box Mod., Sigarette elettroniche Usa e Getta ecc...
I gestori dovranno organizzarsi e posizionare sui tavoli dei cartelli con la dicitura vietato fumare.
9. È fatto obbligo su tutto il territorio comunale: gli esercenti pubblici, le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le organizzazioni turistiche (tour operator, agenzie di viaggio, etc.) che nell'ambito della loro organizzazione forniscono ai loro clienti dotazioni mono uso per la consumazione, sul territorio comunale di Garda, di pasti e bevande, potranno distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri, vassoi, contenitori per l'asporto di cibi, sacchetti monouso (shoppers) in materiale biodegradabile e compostabile, conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995; a tale scopo, i commercianti, i privati, le associazioni e gli enti pubblici, in occasione di feste pubbliche e sagre, potranno distribuire al pubblico, ai visitatori, ai turisti ed agli ospiti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri, vassoi, contenitori per il caffè, contenitori per l'asporto di cibi, sacchetti monouso (shoppers) in materiale biodegradabile e compostabile, allo scopo di minimizzare la quantità di rifiuti e l'impatto ambientale;
10. È fatto obbligo in tutto il territorio comunale, comprese le spiagge e tutta la fascia costiera, l'uso, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di manufatti monouso ad uso alimentare in plastica [posate, piatti, bicchieri, vassoi, paline per il caffè, contenitori per l'asporto di cibi, sacchetti monouso (shoppers)] in materiale biodegradabile e compostabile.

Art. 2.1
(Tipologia e strutture)

1. Gli elementi di occupazione del suolo pubblico, di cui al precedente art. 2.0 del presente atto, sono classificati come di seguito indicato:

- a) plateatico all'aperto, composto da:
 - fioriere e pannelli frangivento,
 - cestini per piccoli rifiuti urbani,
 - tavoli, sedie, tovaglie,
 - tende parasole,
 - ombrelloni,
 - targhe ed insegne,
 - vetrine e bacheche,
 - elementi esterni (come in seguitodescritti).



b) giardino d'inverno (Dehors):

Per Dehors su plateatico si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili, o comunque facilmente rimovibili e totalmente reversibili, posti temporaneamente in modo funzionale e armonico, e comunque facilmente rimovibile in tempi brevi, sullo spazio pubblico, o privato anche gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto destinato esclusivamente all'attività di somministrazione, annesso e in prossimità a un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

L'insieme di questi tipi di attrezzature e oggetti, così definiti, deve essere compiutamente descritto verbalmente, graficamente e rappresentato fotograficamente nell'ambito di un progetto coordinato che rappresenti in tutti gli elementi caratterizzanti anche nel loro impatto ambientale.

I Dehors dovranno essere realizzati preferibilmente in Stile "Firenze o Liberty".

Art. 2.2

(Destinazioni d'uso)

1. Le aree occupate dalle strutture di cui all'art. 2.1 dovranno essere utilizzate per il periodo massimo consentito e per la medesima attività esercitata e citata nella concessione di uso dell'area pubblica o area privata gravata da servitù di uso pubblico. Gli spazi occupati da Giardini d'inverno (Dehors), o solo da "coperture", o "tende", o eventuali elementi di arredo anche situati su aree private non potranno essere utilizzati in nessun modo come magazzini e/o depositi e non potranno essere nascosti da tende, carte su vetri, o altro: la violazione delle norme sul corretto utilizzo dell'area verrà sanzionata con l'emissione di un'ordinanza di rimessa in pristino e la revoca immediata della concessione.

Art. 2.3

(Inquadramento tecnico-giuridico)

1. Gli elementi oggetto di regolamentazione nell'art. 2.1 sono sempre da considerare strutture temporanee e precarie, da utilizzare nel rispetto delle disposizioni generali e puntuali approvate dall'Amministrazione Comunale.

2. In nessun caso l'installazione di Giardini d'inverno (Dehors) consolida in capo al privato il diritto o il riconoscimento di volumi edilizi, palesemente esclusi per le specifiche e vincolanti modalità di utilizzo delle strutture in questione.

Art. 3.1

(Giardini d'inverno - Dehors)

1. I Giardini d'inverno (Dehors) rappresentano uno spazio di ristoro e relax, annesso a un pubblico esercizio di somministrazione, attrezzato per essere fruibile dalle persone e protetto dalle intemperie. Tale spazio deve offrire una particolare ambientazione, in quanto la percezione di chi lo utilizza deve essere quella di essere in un vero e proprio giardino o spazio libero, godendo della visione di tutto ciò che circonda.

2. Allo scopo di garantire le finalità del Regolamento e il decoro della scena urbana, il giardino d'inverno deve rispettare le seguenti regole:

- il giardino d'inverno (Dehors) è una struttura temporanea e precaria, sempre rimuovibile;
- la dimensione del giardino d'inverno (Dehors) non dovrà superare l'area di occupazione di suolo pubblico concessa e, comunque, la dimensione sarà oggetto di valutazione in sede di rilascio del parere paesaggistico.
- la tipologia architettonica dovrà essere in sintonia con l'edificio di riferimento e con il contesto ambientale circostante in modo da ridurre al minimo l'impatto,
- l'altezza dal suolo delle "coperture" del giardino d'inverno non dovrà essere inferiore a ml. 2,20 per non ostacolare il passaggio dei pedoni,
- le strutture portanti, travi, ritti e rovesci, dovranno essere realizzate esclusivamente in legno verniciato o metallo verniciato e dovranno essere facilmente amovibili,
- le coperture dovranno essere mobili, realizzate con struttura retrattile, non fissa.
- i tamponamenti laterali saranno costituiti da elementi in vetro trasparente componibili e modulari tali da garantirne la facile rimozione,
- lo spazio interno non potrà essere suddiviso da pareti o apprestamenti di alcun tipo, allo scopo di evitare la creazione di vani, contrastanti con la funzione del giardino d'inverno e la natura precaria,



- le ambientazioni interne potranno essere svolte con le piante che costituiranno lo stesso giardino,
- potrà essere consentita la creazione di vasche, con altezza adeguata, per il contenimento di fiori e piante, facilmente amovibili,
- in caso di eventuale modifica della quota o dell'inclinazione del pavimento esistente, o comunque di modifica della pavimentazione pubblica verrà richiesto dal Comune idonea fideiussione a garanzia del corretto ripristino.

In considerazione del fatto che trattasi di struttura precaria e temporanea, il giardino d'inverno non costituisce volume e superficie coperta e la sua struttura dovrà avere caratteristiche di facile amovibilità.

Non devono, di norma, occultare la vista dei beni culturali oggetto di tutela e di ogni eventuale altro elemento presente nel contesto quali: targhe, lapidi o cippi commemorativi e ogni apparato decorativo presente sugli edifici o negli spazi aperti.

3. I Giardini d'inverno (Dehors) esistenti devono essere adeguati a quanto sopraddetto, ai fini della riqualificazione paesistico-architettonica dell'abitato; il loro mantenimento su spazi pubblici è vincolato all'assegnazione di apposita area da parte dell'Amministrazione Comunale. Questi devono essere riqualificati, entro mesi 1 dall'entrata in vigore del presente regolamento, prevedendo anche l'eventuale sostituzione dei materiali nei tamponamenti e nella struttura.

4. Nel giardino d'inverno e nel plateatico all'aperto sono espressamente vietati:

- copertura in materiali diversi da quelli prescritti,
- sedie e tavolini in materiali e forme diverse da quelle prescritte,
- graticciati e cannocci,
- tutti gli elementi riportanti scritte, loghi di sponsor e qualsiasi forma pubblicitaria proveniente da case fornitrici di prodotti di vendita,
- elementi a forma di gelato o di pupazzo o simili,
- banchi o vetrine di vendita esterni,
- distributori automatici di giochi, dolciumi, caramelle e simili,
- giochi per bambini,
- videogiochi e altri intrattenimenti.

5. Le occupazioni effettuate con i Giardini d'inverno (Dehors) sono soggette a parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.

Art. 3.2

(Cestini per piccoli rifiuti urbani)

1. Devono essere metallici, di colore grigio scuro e di forma rettangolare tonda o quadrata.

Art. 3.3

(Tavoli, sedie, tovaglie)

1. I tavoli e le sedie dovranno rientrare nell'abaco dei colori dal bianco al marrone come da classificazione RAL indicata nella Tavola 1) a pag. 24, essere posizionati esclusivamente negli spazi indicati negli elaborati grafici Allegati variante (All. "A").

2. Per quanto riguarda il tovagliato e i rivestimenti delle sedie, dovrà essere privilegiato l'uso di materiali e colorazioni che garantiscano coerenza e integrazione con gli ulteriori elementi di arredo (vetrina, arredo interno) che concorrono a definire l'immagine e la qualità dell'esercizio stesso in coerenza con le disposizioni di piano e le linee guida. Le tovaglie e i rivestimenti delle sedie dovranno rientrare nell'abaco dei colori dal bianco al marrone come da classificazione RAL indicata nella Tavola 1) a pag. 24.

Non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulle tovaglie.

3. I tavoli dovranno essere realizzati con materiale metallico verniciato o similare, legno o materiale ecocompatibile e rientrare nell'abaco dei colori dal bianco al marrone, senza alcun tipo di decoro sul piano. Si sottolinea, inoltre, che la disposizione dei tavoli all'interno del suolo pubblico in concessione, dovrà essere fatta in modo da garantire il passaggio agevole fra un tavolo e l'altro, nonché la privacy della clientela. Sono ammessi, le seguenti dimensioni minime:

- per i ristoranti/pizzerie e bar cm 60 x 60 o con diam. min 100.

4. Le sedie dovranno avere disegno e forma semplice e il più lineare possibile e fattura tradizionale con dimensione sufficiente atta a garantire una seduta agevole; non dovranno essere accatastate in maniera



disordinata in uno dei lati dello spazio pubblico in concessione o privato aperto al pubblico, neanche durante le ore notturne. Le sedie dovranno avere struttura realizzata con materiale metallico verniciato o similare, legno o materiale ecocompatibile, di colore rientrare nell'abaco dal bianco al marrone, con la possibilità di applicazione di apposita cuscineria per seduta e schienale in tessuto o similare a trama leggibile, a tinta unita. Non sono ammesse comunque:

- sedie del tipo "impilabile" con struttura interamente in plastica o materiale similare, diverse da quelle prescritte,
- sedie riportanti decori di qualsiasi genere,
- sedie riportanti elementi per pubblicità di sponsorizzazione o che riportino forme pubblicitarie provenienti da case fornitrici di prodotti di vendita.

5. La tipologia e le caratteristiche delle sedie ammesse,

6. Sono vietati altri elementi di arredo diversi da quelli sopra descritti, fatte salve alcune specifiche deroghe, che potranno di volta in volta essere autorizzate dalla Giunta Comunale, previa istruttoria tecnica e di compatibilità ambientale, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, della specifica tipologia dell'esercizio commerciale, purché in ogni caso compatibili con il contesto urbano esistente.

7. Le occupazioni tutte di suolo pubblico sono soggette a parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.

Art. 3.4
(Tende)

1. Le tende, per posizione e forma, devono essere adeguatamente collocate nel rispetto del decoro edilizio e ambientale, poiché costituiscono parte integrante del prospetto, e possono essere apposte solo nel rispetto delle seguenti regole, pena la loro rimozione immediata:
 - non devono costituire impedimento di carattere architettonico sia nella installazione sia nel loro funzionamento (l'intera linea di appoggio sull'edificio deve risultare piana e non interessare contorni, modanature o altri eventuali elementi di facciata; sono vietate tende a sormonto delle cornici),
 - non devono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità né coprire la segnaletica stradale e toponomastica,
 - non devono occultare la pubblica illuminazione,
 - devono risultare omogenee per ogni fronte di edificio per forma, colore e materiale, nei colori previsti nel presente articolo.
 - non devono presentare elementi rigidi o contundenti, tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione,
 - devono essere realizzate in tela impermeabilizzata anche in poliestere opaca o materiale similare di colore in tinta unita (sono vietati i teli in materiale plastico trasparente o lucido, anche se verticali a chiusura temporanea di spazi all'aperto),
 - devono essere fissate a uguale quota di imposta,
 - in caso di comici e fregi architettonici all'esterno delle vetrine, devono distare dal contorno non più di cm 5-8,
 - in caso di porte o portoncini capiscala trasformati in vetrina, e come tali ancora riconoscibili, non devono essere installate a sporgere, al fine di mantenere la riconoscibilità dell'impianto originale.
2. Anche le tende su facciate e giardini di pertinenza della residenza devono essere autorizzate.
3. L'apposizione di tende deve assumere come riferimento formale l'unità-edificio, e a riferimento dimensionale, l'apertura di cui intende costituire protezione, è ammesso, quindi, l'utilizzo di un'unica tenda a riparo di più vetrine.
4. Nel caso di edifici di particolare pregio o con apparati decorativi, le tende devono essere simili per foggia e materiale, anche se appartengono ad esercizi commerciali diversi, e sempre contenute all'interno della cornice della vetrina.
5. In ogni caso, l'apposizione delle tende deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme generali:
 - a) Il limite inferiore della tenda deve rispettare un'altezza minima dal marciapiede di mt. 2,20 con sporto che non può superare i due terzi della larghezza del marciapiede fino a un massimo consentito di mt. 1,50. Nei casi di presenza di marciapiede di larghezza superiore a mt. 1,50, la tenda deve comunque mantenere un arretramento di



almeno cm 30 dal filo del marciapiede, mentre lo sporto laterale rispetto alla cornice della vetrina non deve superare i cm 15. In assenza di marciapiede, lungo le vie pubbliche non possono essere installate tende, laddove non possa essere garantita una larghezza minima di carreggiata pari a ml. 2,50 e solo per le zone a esclusivo transito pedonale.

- b) La tenda non può essere sostenuta da montanti verticali; sono consentite strutture leggere e autoportanti di supporto alle tende nel caso di esercizi commerciali. Tali strutture devono essere amovibili e non devono ostacolare la normale circolazione pedonale.
- c) Sulle tende possono essere applicate scritte commerciali e simboli pubblicitari. Le scritte consentite devono essere stampate solo sulla mantovana (altezza massima di cm 20) o sull'appendice inferiore della tenda. Sulle bande inferiori delle tende sono ammesse scritte riportanti la tipologia dell'esercizio commerciale e il nome. L'altezza dei caratteri delle scritte non deve superare i cm 20. I caratteri devono essere scelti preferibilmente tra il "lapidario", il "times", il "bodoni" o similari, in grassetto o corsivo. In ogni caso, non devono comparire marchi pubblicitari o scritte riferite a prodotti; la pubblicità dei prodotti va ricondotta all'interno della vetrina.
- d) Devono essere preferibilmente a un solo telo frontale estensibile/retrattile con meccanica dell'impianto richiudibile; il tipo a "cappottina" potrà essere concesso in casi particolari.
- e) Non devono avere alcun tamponamento laterale o fianco che possa occludere la vista ed ostacolare il transito pedonale.
- f) Sono, comunque, vietate negli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.
- g) Devono essere realizzate nell'abaco di colori dal bianco al marrone.
- h) Le tende potranno coprire più fori, o il plateatico, e debordare massimo cm 80 e avere un'altezza minima di mt. 2.20. Sono ammesse le tende con un massimo di cm 40 anche senza il plateatico sottostante.
- i) Il presente regolamento è valido anche negli spazi privati in cui è consentito il pubblico transito.

Art. 3.5
(Ombrelloni)

1. E' consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni di forma quadrata o rettangolare, delle dimensioni di mt. 3.00 x 4.00, con unico sostegno centrale con base zavorrata o infissa nella pavimentazione o terreno, esclusivamente in punti autorizzati dall'Ufficio Edilizia Privata, e mediante l'impiego di supporti in legno/ottone/ferro. Davanti ai palazzi storici, gli ombrelloni dovranno avere dimensioni massime di mt. 3.00 x 4.00.

2. Per gli ombrelloni di dimensioni superiori a mt. 3,00 x mt. 4,00 infissi nella pavimentazione occorre apposita autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, con presa visione della Giunta Comunale.

3. E' vietato posizionare gli ombrelloni al di fuori dell'area data in concessione. E' consentito di debordare, con lo sporto degli ombrelloni, massimo 40 centimetri, rispetto all'area concessa, se ciò non crea problemi per la viabilità e non invade il plateatico dei confinanti.

4. La struttura portante dovrà essere in legno naturale o ferro verniciato. Il telo di copertura, che non potrà essere di materiale plastico, lucido o riflettente, dovrà essere realizzato in tela impermeabilizzata o materiale simile, privo di scritte pubblicitarie, di colore chiaro tipo bianco/ecrù.

5. E', altresì, ammesso il progetto di copertura con struttura a terra, nei materiali, nel colore e stile coordinato con tavoli e sedie (preferibilmente verniciato opaco in grigio antracite secondo il disegno unitario dell'intero ambito urbanistico). Le basi zavorrate, se previste, dovranno essere esclusivamente in pietra arenaria, legno o metallo brunito.

6. Gli ombrelloni non devono avere alcun tamponamento laterale o fianco che possa occludere la vista ed ostacolare il transito pedonale e debbono avere una altezza minima, da terra, di mt. 2.20.

Le mantovane, che dovranno essere provvisorie con installazione "a strappo", possono essere usate solo nelle ore di irraggiamento solare diretto, e possono avere un'altezza massima di cm. 50.

Art. 3.6
(Insegne)

1. Per risolvere il problema dell'apposizione indiscriminata dei materiali incongrui e dei caratteri tipografici incompatibili, si definiscono insegne quegli elementi pubblicitari che possono essere posti in opera nel territorio comunale e soprattutto nei centri storici, e sono distinte ed ammesse solo le seguenti tipologie:



a) vetrofanie,

b) scritte a: muro realizzate direttamente sul prospetto dell'edificio.

2. Le insegne devono essere dipinte, con forme e materiali conformi alle caratteristiche paesistico-ambientali del centro storico. In caso di rimozione delle insegne, deve immediatamente essere ripristinata la facciata dello stabile, su cui erano applicate, a spese e a cura di chi lascia il fondo; in caso contrario è l'Amministrazione a provvedere in danno ai proprietari.

3. Le insegne poste in uno stesso edificio devono essere uguali o almeno armonizzate tra loro. La loro realizzazione può essere effettuata con tutti i materiali ritenuti idonei compatibilmente con un corretto inserimento architettonico.

4. All'interno del centro storico si deve tendere ad armonizzare gli interventi secondo il progetto unitario in funzione della loro localizzazione, piazze, slarghi e fronte lago. Per l'intero fronte di ogni singolo edificio l'intervento deve essere omogeneo e coerente col carattere del progetto di piano.

5. Le insegne non possono sporgere dal filo del muro, possono, inoltre, essere ammesse insegne a bandiera di piccole dimensioni per altezze superiori a m. 2,50, con sporgenza massima di cm 50, di materiali e tipologie conformi a quanto sopra specificato, purché disposte su strade di larghezza superiore ai mt. 6. Derogano, invece, alle presenti norme le insegne con funzione di comunicazione

6. per pubblico servizio (Croce Rossa, farmacie, uffici pubblici, segnaletica stradale, etc.), per le quali si accettano i modelli già esistenti sul territorio provinciale. All'interno di eventuali finestre poste al piano terreno o di sopraluce dei portoni d'ingresso degli edifici è ammesso esclusivamente l'uso di vetrofanie o di insegne poste all'interno dell'edificio. L'illuminazione a braccio collocata sull'insegna non può sporgere di lato a essa più di cm 15 e, comunque, deve essere conforme ai dettami delle norme e del Regolamento del codice della strada. La scelta dei caratteri tipografici da utilizzare per le scritte deve essere limitata esclusivamente ad alcuni tipi (vedere all'art. 3.4, comma 5, lettera c).

7. Qualora, per motivi di rispetto della facciata dell'edificio, non sia consentita l'apposizione di insegna al di sopra della porta o della vetrina, le scritte vengono realizzate in vetrofania, o è possibile posizionarle internamente alla vetrina stessa, in modo che risultino comunque visibili dall'esterno. In edifici dove esistano idonee e apposite modanature per collocamento di scritte od insegne, esse non possono in nessun modo superare in altezza e in larghezza le dimensioni individuate dall'elemento stesso.

8. Il posizionamento dell'insegna non deve in alcun modo interferire con elementi architettonici di facciata e partiti decorativi in genere. In nessun caso le insegne possono interferire con altri segnali urbani (targhe, segnaletica, toponomastica, etc.). Le insegne ai piani superiori devono essere collocate all'interno delle bucaure per una superficie non superiore a 1/4 della superficie della stessa.

9. Sono inoltre vietate:

a) insegne fuori dalle pertinenze dei negozi (proiezione esterna del fondo),

b) insegne, loghi di richiamo, supporti per pubblicità, etc., collocati nelle vie principali quando l'attività commerciale è situata nelle vie laterali o sul lato opposto della carreggiata,

c) tutti i tipi di insegne scatolate luminose,

d) insegne su tetti o coperture,

e) insegne tipo "a scudo" negli spigoli di fabbricati

A ogni esercizio è consentito apporre un numero massimo di: numero una (1) insegna.

Art. 3.7

(Targhe/Listino prezzi)

Targhe, iscrizioni e ogni altro mezzo pubblicitario devono essere fissati sugli edifici cui si riferiscono. Se le attività pubblicizzate sono ubicate ai piani superiori, primo compreso, le suddette forme pubblicitarie devono essere installate sul portone d'ingresso o accanto a esso sotto forma di targa. E' consentito, nei casi di cui sopra, di apporre delle vetrofanie sulle finestre ed eventuali insegne o segnali luminosi solo se posti all'interno dei locali e visibili per trasparenza.

Le targhe commerciali devono essere studiate in funzione dell'ambito architettonico in cui s'inseriscono con materiali, colori e forme adeguate al carattere degli edifici esistenti, in modo da armonizzarsi con quelle eventualmente già presenti sull'edificio stesso. Nel caso in cui la targa debba essere installata presso un edificio che abbia più unità immobiliari, il richiedente deve presentare un'autorizzazione del condominio, e tutte le targhe, che dovranno essere installate presso lo stesso condominio, devono avere le stesse caratteristiche per forma, materiale e dimensione, e



devono essere installate prevedendo l'utilizzo di una tipologia d'impianto che permetta l'inserimento di altre eventuali targhe professionali.

E', comunque, vietata qualsiasi forma di targa luminosa, e l'installazione di targhe o qualunque altro tipo di insegna sui balconi e sulle recinzioni a giorno. Nei centri storici le targhe devono essere realizzate con materiali pregiati quali rame, ferro battuto, ceramica, pietra e ardesia, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del contesto.

A ogni esercizio è consentito apporre:

numero una targa pubblicitaria e 2 leggii poste all'interno del proprio plateatico sostituibile con leggii per menù (tipo porta spartito). E' ammessa n. 1 tabella "listino prezzi" realizzata in legno, ferro, o altro materiale idoneo, illuminato con luce indiretta e posto sempre all'interno del limite massimo dello spazio concesso, le dimensioni massime consentite sono cm 0.80 di larghezza e max cm 160 di altezza da terra.

Sono espressamente vietate le insegne o targhe a "cavalletto".

Art. 3.8
(Vetrine - Espositori)

1. Si specifica che, ai fini del presente Regolamento, fanno parte delle vetrine e degli ingressi le seguenti componenti:

- a) bucatura, sopraluce,
- b) soglia, stipiti, architrave,
- c) vetrine, serramento,
- d) antoni, scuri,
- e) inferriata, cancello.

2. Per la salvaguardia delle linee e degli elementi architettonici gli elementi componenti le vetrine (fornici e serramenti), strutture costituenti o parte di esse, sono vincolati al rispetto delle facciate degli edifici e non devono interferire con esse né impedirne la lettura, cercando di evitare il più possibile l'effetto di separazione tra il basamento commerciale e la parte alta degli edifici, per favorirne la lettura come unità in verticale distinta una dall'altra.

3. Il disegno dei serramenti delle vetrine deve essere adeguato ai fornici (forma e dimensioni dell'apertura in cui vengono inserite) e rispettarne linee, ingombri, allineamenti e forme. Nel caso di aperture ad arco, i traversi orizzontali della vetrina devono rispettare la linea di imposta dell'arco stesso. Qualora il rispetto di tale linea non consenta un'altezza di almeno ml. 2,00, devono prevedersi soluzioni che non evidenzino alcuna linea orizzontale (es: eliminazione di traversi e posizionamento di cristallo). Non sono consentite soluzioni che prevedano vetrine aggettanti verso l'esterno del filo del fabbricato: il piano di posizionamento delle stesse deve essere arretrato rispetto al filo esterno della facciata almeno di cm 10. In presenza di aperture di vetrine o porte che abbiano subito alterazioni e modificazioni rispetto alle situazioni originarie di facciata e, comunque, in ogni caso in cui elementi aggiunti o mancanti deturpino l'aspetto della stessa, nel caso di rifacimento della vetrina o di porta vetrina, è fatto obbligo di ripristinare la configurazione originaria desumibile da documentazione grafica o fotografica o dalla semplice lettura critica del manufatto edilizio. Ciò vale anche per la presenza di materiali incongrui che devono essere sostituiti con quelli consentiti. In presenza di facciate unitarie o parti di esse che comunque non abbiano subito alterazioni nel disegno originario, non è consentita la modifica delle aperture per la realizzazione di vetrine o porte vetrine (allargamenti, riquadrature, posa in opera dei rivestimenti lapidei o di altri materiali, etc). Eventuali proposte in merito devono riguardare l'intera facciata dell'edificio nell'ambito di un disegno globale, più generale di studio della stessa.

4. Nelle realizzazioni di vetrine e parti di esse non possono essere utilizzati i materiali quali laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, legno non verniciato, alluminio non verniciato (l'utilizzo dell'alluminio è comunque sempre vietato nei centri storici). Relativamente alle soglie e pavimentazioni di vani per arretramento di porte di ingresso e di antinegozio in genere non devono porsi in opera materiali come piastrellati a superficie lucida in genere, legno naturale, materiali lapidei lucidati a superficie riflettente, moquette e laminati metallici in genere, a esclusione del ferro micaceo.

5. Cancellotti, serrande ed elementi di chiusura esterni devono essere a scomparsa; nei casi in cui difficoltà tecniche non lo consentano, tutte le parti di esse che debbano rimanere in vista sono tinteggiate in colore grigio micaceo. Sono preferibili quelle a cancello in ferro, anche ripiegabile in più parti. Le serrande avvolgibili devono essere di tipo a maglia. Sono escluse serrande a soffietto. Gli ingressi di negozi posti in posizione arretrata rispetto al filo esterno dell'edificio, con una profondità pari alla dimensione delle ante delle porte, e in tutti i casi in cui sia possibile la realizzazione, devono avere apertura verso l'esterno in modo da costituire uscita



di sicurezza. In tutti i casi dove risulti possibile, non devono essere realizzati gradini e/o elementi che costituiscano barriera architettonica.

6. Per contenitori espositivi si intendono le vetrinette mobili dei negozi. L'utilizzo degli stessi è consentito secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento. Devono essere rimossi tutti quei contenitori e vetrinette che risultano non consentite e in contrasto con le presenti disposizioni e con l'ornato del fronte dell'edificio.

7. Per contenitori distributivi si intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette, caramelle, bancomat, etc.. Per tali contenitori è vietata l'installazione a rilievo sulla facciata. Possono essere installati, previa autorizzazione e nell'ambito di un progetto unitario, a filo vetrina di un negozio o istituto, possibilmente in posizione defilata. Nel caso di esercizi commerciali non è consentita l'installazione, anche se mobile, di contenitori o di oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina, salvo che la stessa sia in posizione arretrata rispetto al filo esterno della facciata.

8. Tutti i contenitori e vetrinette posti all'esterno sulla pubblica via, in contrasto con le presenti disposizioni, devono essere rimossi.

Art. 3.9
(Espositori)

1. E' concesso posizionare sul suolo pubblico espositori aventi altezza massima di m.2,00, manichini mezzo busto aventi altezza massima di m.1,75 e manichini a figura intera altezza massima 1,90. Il numero massimo consentito di espositori varia a seconda della superficie commerciale: massimo 2 per esercizi di superficie sino a 20 mq, massimo 3 per esercizi di superficie sino a 30 mq, massimo 4 per esercizi di superficie sino a mq 40 e oltre e comunque rimossi alla chiusura serale dell'esercizio commerciale anche negli spazi privati in cui è consentito il pubblico transito.

2. Saranno ammesse eventuali deroghe al punto 1 previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Giunta Comunale.

3. E' vietata l'esposizione di articoli commerciali mediante affissione al muro anche con catene, griglie, reti o similari presso gli esercizi stessi e cartellonistica raffigurante "cono di gelato".

4. Gli espositori di tipologia diversa da quella di cui al punto 1, quali vetrinette chiuse, per un'altezza massima di mt. 1.80 e profondità di mt 0,60, anche fissati al muro, potranno essere autorizzati previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Giunta Comunale.

5. Nei plateatici con profondità massima di 60 cm è vietato posizionare due espositori uno dietro l'altro (stendino e manichino ubicato posteriormente), per cui l'esposizione dovrà essere su di una unica fila.

Art. 3.10
(Striscioni)

1. Poiché normalmente gli striscioni interferiscono pesantemente con la percezione della scena urbana sono vietati nel territorio comunale. Per quelli in essere devono essere perseguite soluzioni che ne prevedano l'eliminazione o la sostituzione con altre forme di segnale. Per quanto riguarda i centri storici si deve privilegiare, pertanto, l'uso di segnali più consoni alla futura fruizione pedonale, sul modello dello stendardo o del totem, più rispondente all'immagine della città storica.

2. Sono espressamente vietate le insegne o targhe a "cavalletto".

Art. 3.11
(Illuminazione)

1. Per quanto riguarda l'illuminazione dei Giardini d'inverno (Dehors) e delle aree occupate, si precisa che devono essere utilizzate luci realizzate con materiale pregiato e studiate in funzione dell'ambito architettonico in cui s'inseriscono con materiali, colori e forme adeguate al carattere degli edifici esistenti, in modo da armonizzarsi con quelle eventualmente già presenti sull'edificio stesso. Il presente Regolamento, comunque, indica alcune tipologie di luci che possono essere utilizzate.

2. L'illuminazione dei plateatici deve essere indiretta univoca e preferibilmente pubblica. L'eventuale utilizzo di lampioncini aggiuntivi dovrà essere concordato preventivamente con l'amministrazione comunale.



3. E' d'obbligo l'uso di lampade a basso consumo energetico (classe A) o a LED. Nel caso di lampade caratteristiche, o parti di esse, deve essere effettuato un restauro degli elementi originali, senza sovrapposizioni con elementi moderni o non appropriati. Non sono, comunque, ammessi:

- a) lampade o porta lampade che contengono sponsorizzazioni,
- b) neon,
- c) laser.

4. Le lampade sporgenti all'esterno dei negozi, degli esercizi pubblici (etc.), devono avere altezza dal suolo compatibile con le caratteristiche delle porte di ingresso dell'attività commerciale e, comunque, non sporgere oltre cm 30 dal filo del muro esterno.

5. Non è consentito apporre intorno alle aperture o vetrine dei negozi paramenti per evidenziarne l'immagine; qualora questi siano esistenti, non è consentita la loro sostituzione anche con gli stessi materiali. Qualora si avvenga a una ristrutturazione totale degli esterni (tende, targhe, insegne, infissi od altro), tali paramenti vanno rimossi.

Art. 3.12
(Luminarie)

1. Le luminarie, anche natalizie, devono possedere i requisiti di cui alla Legge n. 46/1990, salvaguardando le disposizioni specifiche di protezione civile.

2. Non è consentito, oltre al periodo natalizio, il mantenimento di luminarie o strisce luminose a filo di neon o similari all'esterno degli edifici.

Art. 3.13
(Bacheche informative)

1. L'affissione in luoghi esposti alla pubblica vista di giornali, manifesti, comunicati e fogli in genere stampati o manoscritti, effettuata direttamente dai soggetti interessati, potrà avvenire, nel rispetto delle leggi vigenti, esclusivamente entro apposite bacheche, le quali verranno predisposte e installate a cura e a spese degli interessati, previa autorizzazione rilasciata dai competenti Uffici Comunali.

2. E' vietata di norma ogni altra forma di comunicazione, mediante materiale grafico, applicata su supporti fissi che risultino soggetta alla pubblica vista. E' ammessa la realizzazione di scritte, figure o disegni direttamente sui prospetti degli edifici. Sono, tuttavia, ammesse deroghe alle disposizioni precedenti per quelle comunicazioni che risultino necessarie esporre in occasione di particolari manifestazioni o eventi straordinari, purché l'esposizione sia comunque limitata al tempo di durata della manifestazione e ai 30 giorni precedenti, sia realizzata in modo da non produrre modifiche irreversibili nei supporti, cui è applicato il materiale esposto, e venga prontamente rimossa allo scadere del periodo autorizzato.

3. Non sono soggette alle norme del presente articolo le forme di comunicazione e di pubblicità effettuate dagli organi della Pubblica Amministrazione o, comunque, espressamente regolate da specifiche norme e disposizioni di legge. L'Amministrazione, anche su proposta di più Enti o Società, previa presentazione di un progetto unitario, potrà concedere l'installazione di bacheche informative da posizionarsi convenientemente raggruppate, in particolari luoghi del centro storico.

4. Le bacheche da installare devono avere, fatti salvi ulteriori elementi di dettaglio eventualmente predisposti dagli Uffici Comunali competenti, sentita la Giunta Comunale, dimensione massima di ml. 0,90 di larghezza, ml. 1,20 di altezza e ml. 0,20 di profondità. Le bacheche possono essere applicate esclusivamente alle pareti degli edifici prospicienti le pubbliche vie o piazze, fissandole alle murature secondo le modalità tecniche descritte ai commi successivi. L'installazione delle bacheche non può riguardare gli edifici pubblici né quelli di carattere monumentale tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004, o avvenire comunque in modo da sovrapporsi a lapidi, stemmi, superfici bugnate, affrescate o altrimenti decorate, ovvero a comici, stipiti, lesene, marcapiani, zoccolature e altri elementi dell'ornato architettonico. Devono essere rimosse tutte le bacheche esistenti che risultino in contrasto con le presenti disposizioni e con l'ornato del fronte dell'edificio.

5. La collocazione delle bacheche deve rispettare opportuni criteri di proporzionalità e simmetria, in modo tale che il loro perimetro risulti pressoché equidistante dagli elementi sopra elencati, e in modo tale da mantenere gli allineamenti presenti in facciata, e comunque:

- a) a una distanza dal bordo esterno di tali elementi non inferiore a cm 20,



b) a un'altezza da terra non inferiore a ml. 0,90 e non superiore a ml. 1,80.

6. La collocazione di bacheche è consentita sulle pareti degli edifici prospicienti le pubbliche vie o piazze, i cui paramenti murari, i rivestimenti e le decorazioni architettoniche siano mantenuti in condizioni di integrità e decoro. Non può essere autorizzata la collocazione di bacheche se le condizioni del paramento murario e di tutti gli elementi accessori e di finitura, che concorrono a definire l'aspetto esteriore degli edifici, siano carenti dei necessari interventi di manutenzione e restauro. E' vietata l'apposizione di bacheche in corrispondenza degli spigoli dei fabbricati.

7. Previa autorizzazione rilasciata dai competenti Uffici Comunali ogni esercizio è consentito apporre un numero massimo di n. 2 bacheche.

Art. 3.14

(Pedane)

E' vietata l'installazione di pedane, se non previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale, eventualmente sentita la Giunta Comunale.

Art. 3.15

(Autorizzazione edilizia)

Tutti gli elementi di arredo che sono esenti dalla concessione per l'occupazione del suolo pubblico e dal relativo canone, sono in ogni caso subordinati all'autorizzazione da parte dell'Ufficio Edilizia Privata.

Art. 4.0

(Ubicazione)

1. Le occupazioni di suolo devono essere poste in essere preferendo la maggiore frontalità ed attiguità possibile all'esercizio. Non è consentito occupare spazi pubblici se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada. Appartengono alla classificazione di viabilità marginale, le strade che sono consentite ai soli residenti oppure quelle pedonali.

2. Non è consentito occupare suolo pubblico o parti di esso se l'occupazione:

- insiste su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici,
- è collocata a una distanza, esclusi tavolini e ombrelloni, inferiore a mt. 0,50 dal tronco di alberi (distanze inferiori saranno valutate al momento della richiesta di autorizzazione),
- è collocata ad una distanza radiale non opportuna e/o adeguata dagli accessi alle chiese e/o capitelli votivi.

3. Le occupazioni di suolo pubblico non devono occultare la vista di targhe, lapidi, capitelli votivi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune. Listini prezzi, cartelli indicatori e fioriere dovranno essere collocati all'interno del suolo pubblico concesso.

4. Non è consentito installare occupazioni di suolo pubblico o parti di esse in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie le occupazioni di suolo pubblico non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a mt. 5. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore tecnico competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione dell'occupazione di suolo pubblico occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito l'Ufficio competente in materia di viabilità e traffico. Qualora l'occupazione di suolo pubblico interessi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, e in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza dell'occupazione di suolo pubblico.

5. Le occupazioni di suolo pubblico devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte in apposita relazione allegata alla domanda e sottoscritta da tecnico abilitato.

6. Le occupazioni effettuate con i Giardini d'inverno (Dehors - art. 3.1) sono soggette a parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.



7. Le occupazioni effettuate con ogni tipo di arredo e/o struttura dei sottoportici degli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., sono soggette a parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.
8. Le occupazioni di suolo pubblico a contatto o adiacenti edifici vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., o su marciapiedi perimetrali di edifici vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. sono soggette al parere rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.
9. Resta inteso che l'occupazione di cui al comma 8 del presente articolo, potrà avvenire esclusivamente all'interno delle aree individuate nell'allegata planimetria "A - Planimetria delle zone concessionabili delle principali vie del Centro Storico del Comune di Garda".

Art. 4.1
(Dimensioni)

1. La profondità massima concedibile del plateatico nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede superiore a mt. 1,00. Nel caso di marciapiedi uguali o inferiori a mt. 1,00, sarà possibile esclusivamente l'installazione di bacheche o vetrinette. Deve essere garantita la segnaletica di cui al suddetto art. 4.0 e il transito pedonale. Negli spazi pedonali la profondità massima concedibile non deve essere superiore al 30-40 (trenta-quaranta) per cento della profondità dell'area pedonale, fermo quanto previsto per le vie di fuga di cui all'All. "A-1".

2. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini, sono previsti limiti specifici di cui all'All. "A", riportante le zone concessionabili; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta.

3. Nel caso di parchi e giardini il parere dell'Ufficio Ecologia risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità con le quali porre in essere l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 5.0
(Posizionamento, rinnovo, sostituzione e manutenzione straordinaria)

1. Tutti gli interventi relativi al posizionamento, rinnovo, sostituzione e manutenzione straordinaria degli elementi di arredo urbano insistenti su suolo pubblico, spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, aree private sulle quali risulti insistere una servitù di pubblico passaggio, sono subordinati all'ottenimento di idonea concessione amministrativa rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata che potrà acquisire eventualmente anche il parere dell'Ufficio Polizia Locale, su richiesta dell'interessato da compilarsi su apposito modello messo a disposizione dall'Ente.

Tali interventi dovranno essere realizzati in conformità alle norme previste nel presente Regolamento.

2. Nel caso in cui i suddetti interventi riguardino il posizionamento di Giardini d'inverno (Dehors), tende parasole, o simili strutture infisse all'edificio, Concessionario, oltre ai pareri di cui sopra, e con presa visione della Giunta Comunale, dovrà produrre anche l'autorizzazione integrativa ambientale. In tal caso il modulo di richiesta messo a disposizione dal Comune sarà adeguatamente integrato con ulteriore modello contenente l'elenco della documentazione aggiuntiva necessaria da produrre.

Da tale documentazione, descritta in seguito, dovranno risultare evidenti:

- i materiali previsti per ogni tipo di intervento di rifinitura,
- le tecniche di lavorazione dei suddetti materiali e le colorazioni proposte.

3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti autorizzativi previsti per gli edifici e le zone soggette al vincolo di tutela monumentale, ambientale e/o paesaggistica, degli Enti proprietari delle strade, così come disposto dagli artt. 21, 22, 159 del D.Lgs. 42/2004 e dall'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, che dovranno essere acquisiti prima del rilascio della prescritta autorizzazione.

4. Nel caso di spostamento della sede oppure nei casi di variazione del settore merceologico con modifiche alla situazione concessa, il provvedimento autorizzativo si intende automaticamente revocato: in tal caso dovrà essere riproposto all'Amministrazione Comunale quanto previsto dal presente Regolamento per un nuovo iter autorizzativo. Da tale procedura sono esclusi i casi di subentro nella medesima attività di esercizio.

Art. 6.0
(Richiesta della concessione)



1. Al fine dell'ottenimento della concessione per l'occupazione di suolo pubblico deve essere presentata formale istanza esclusivamente in via telematica tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). L'istanza viene presa in carico dall'Ufficio Tecnico Edilizia Privata che ne seguirà l'istruttoria in quanto parte tecnica. Per le occupazioni temporanee, l'istanza deve essere presentata almeno 15 giorni prima di quello previsto per porre in essere l'occupazione. Nel caso l'occupazione venga posta in essere mediante l'installazione di gazebo o simili strutture infisse all'edificio, si rinvia a quanto previsto dall'art. 6.1. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in sessanta (60) giorni per occupazione permanente, dieci (10) giorni per temporanea. In caso si renda necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione ambientale, il predetto termine di 60 giorni è fissato in 90 giorni. I predetti termini sono interrotti da richieste di integrazione della documentazione e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento della stessa. Qualora entro sessanta (60) giorni dalla richiesta di integrazione, non pervenga all'Ufficio competente la relativa documentazione, la domanda viene archiviata.
2. Tali termini vengono, inoltre, interrotti qualora sia necessario acquisire, per l'istruttoria della pratica, i pareri di altri Enti o autorità e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento del parere richiesto.
3. La competenza al rilascio delle occupazioni temporanee con apposito provvedimento della Giunta Comunale può essere attribuita ad altro Ufficio/settore, nell'ottica di una semplificazione dei procedimenti amministrativi.
4. La concessione di occupazione suolo pubblico non è necessaria per le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci nonché per coloro che esercitano il commercio in forma itinerante (di tipo B) su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo. In tal caso la sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di centoventi (120) minuti e in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno mt. 500. E' vietato esercitare il commercio in forma itinerante (di tipo B) su aree pubbliche collocate al di sotto della Strada Regionale Gardesana Orientale.
5. La concessione di occupazione suolo pubblico non è altresì necessaria per le occupazioni occasionali, quali quelle effettuate con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile originarie da pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore e salvo che per le stesse sia data comunicazione al competente Ufficio comunale.
6. La domanda di concessione suolo pubblico deve contenere:
 - a) le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso e nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore o da chi ne fa le veci,
 - b) l'ubicazione e il numero degli espositori, allegando planimetria in scala 1:100, vistata da un tecnico, della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare,
 - c) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione nonché la fascia oraria di occupazione,
 - d) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire, e) le modalità d'uso,
 - f) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti,
 - g) l'accettazione di tutte le condizioni esposte nel presente Regolamento.
7. Le domande di cui al precedente comma 4 dovranno essere corredate, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione integrativa ambientale prevista per l'installazione degli arredi quali, gazebo o simili strutture infisse all'edificio ed insegne di esercizio, da:
 - planimetrie in tre copie in scala quotata, nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della viabilità esistente sull'area su cui l'occupazione di suolo pubblico viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono, inoltre essere presentate altrettante planimetrie in scala 1:100 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione,
 - relazione tecnica,
 - estratto catastale ed estratto aerofotogrammetrico con individuazione del fabbricato in cui verrà installata la struttura estesa ad un contesto sufficientemente ampio,



- campione del tessuto della eventuale copertura,
- fotografie a colori (formato minimo di cm 10x15) frontali e laterali del luogo dove l'occupazione di suolo pubblico dovrà essere inserita, in 3 copie e su supporto informatico, Per mezzi pubblicitari:
- fotografie a colori (formato minimo di cm 10x15) che rappresentino l'ambiente circostante con un raggio minimo di 50 m., in 3 copie e su supporto informatico,
- documentazione tecnica in 3 copie contenente la rappresentazione grafica in scala quotata della facciata dell'edificio, riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario;
- il bozzetto a colori del mezzo pubblicitario con la descrizione delle caratteristiche tecniche (materiali, dimensioni, etc.),
- la rappresentazione grafica della struttura di sostegno dei mezzi pubblicitari, sia che essa venga ancorata a parete sia che venga fissata al suolo, indicando le caratteristiche tecniche e la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario. In entrambi i casi, va inoltre riportata la profondità (spessore, lato) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) sul suolo pubblico,
- la rappresentazione planimetrica, quando i mezzi pubblicitari, non sono collocati in aderenza a fabbricati, sulla quale siano specificati la proprietà dell'area (pubblica o privata), la distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario sia dalla carreggiata che dalla sede stradale, eventuali segnali stradali o pubblicitari e intersezioni esistenti nei mt. 1 00 precedenti e successivi, alla posizione in cui si intende installare la pubblicità oggetto della domanda,
- estratto catastale o aerofotogrammetrico con individuazione del fabbricato su cui verrà installato il mezzo pubblicitario o il punto di collocazione dell'impianto,
- attestazione firmata dal costruttore o dall'installatore dell'impianto con la quale si attesti che il mezzo pubblicitario è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da assicurare la stabilità,
- atto autorizzativo previsto per gli edifici e/o le zone soggette a vincolo di tutela monumentale, ambientale e/o paesaggistica, degli enti proprietari delle strade, così come disposto dagli artt. 21, 22, 159 del D.Lgs. 42/2004 e dall'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni,
- dichiarazione di conformità dell'impianto prevista ai sensi della Legge n. 46/1990, rilasciata dalla ditta installatrice nei casi di installazione di qualsiasi impianto luminoso.

Nel caso di richiesta di variazione su installazione dei mezzi pubblicitari:

Nel caso di variazione della pubblicità esposta o di sostituzione di parti del mezzo pubblicitario, aventi caratteristiche diverse da quelle descritte nell'autorizzazione e nella relativa documentazione, è necessario formulare una richiesta di variazione in bollo di legge e integrare la precedente documentazione con elaborati sufficienti a descrivere con precisione le variazioni intervenute.

Nel caso di richiesta di spostamento di mezzi pubblicitari:

Lo spostamento di mezzi pubblicitari già autorizzati, deve essere richiesto con apposita domanda in bollo di legge, con esclusione della documentazione già in atti alla precedente domanda di autorizzazione e allegando documentazione fotografica a colori in formato minimo 10x15.

8. Nel caso di occupazioni temporanee la domanda dovrà essere corredata, se e in quanto ritenuto necessario dal competente uffici, sulla base del tipo di occupazione, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione dell'occupazione e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 6.1

(Concessione del plateatico richiesta da più soggetti)

1. Nel caso più ditte richiedano una stessa area pubblica ad uso plateatico, il Comune, fatta salva la possibilità di non concederla, può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse.
2. Qualora non sia possibile concludere con gli interessati l'accordo di cui sopra, il Comune può emanare comunque il provvedimento, comparando l'interesse pubblico con quello dei privati, tenuto conto dei criteri di seguito descritti, in ordine di priorità:



- a) vicinanza degli esercizi rispetto alla superficie richiesta;
- b) miglior inserimento nel contesto, che sia tale da garantire il minor impatto con l'ambiente circostante;
- c) precedente maggior periodo di esercizio dell'attività commerciale da parte dei richiedenti;
- d) ogni altro elemento che sarà ritenuto utile.

Articolo 6.2

(Rigetto della richiesta e cause ostative al rilascio della concessione)

1. È facoltà del Comune vietare, in ogni caso, l'occupazione per motivi di interesse pubblico, viabilità, decoro ambientale, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari.
2. Il competente funzionario responsabile ha sempre la facoltà di rigettare le richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica o di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico o della pubblica tranquillità.
3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico o per morosità del richiedente nei confronti del Comune relative alla tassa sui rifiuti. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Articolo 6.3

(Decadenza ed estinzione della concessione)

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) le reiterate violazioni da parte del concessionario, o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato, nonché di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di suoli;
 - b) il mancato pagamento del canone stabilito, di eventuali penalità nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario e collegati all'occupazione concessa, entro i termini previsti;
 - c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o dei beni pubblici concessi;
 - d) il mancato pagamento della Tassa sui Rifiuti dovuta dal concessionario per la medesima attività oggetto di concessione;
2. La decadenza opererà quando il titolare della concessione, ricevuta formale diffida dal competente ufficio, non vi adempia nei termini indicati
3. Il provvedimento di decadenza della concessione sarà notificato agli interessati con apposito atto.
4. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
5. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Articolo 6.4

(Modifica, sospensione, revoca della concessione)

1. Il Comune può in qualsiasi momento, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato. Il provvedimento di modifica, sospensione o revoca della concessione è efficace dalla data di notificazione al concessionario.
2. Il provvedimento di cui al comma precedente, è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio comunale competente si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.



3. In caso di sospensione, il formale provvedimento è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.
4. La concessione è inoltre sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) agli arredi e agli impianti autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - b) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
 - c) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.
5. Il provvedimento di sospensione è adottato dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
6. I presupposti di fatto per l'applicazione del suddetto provvedimento sono accertati dagli organi di Polizia, che trasmettono le relative segnalazioni all'Ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
7. Nel caso della sospensione di cui al comma 5 del presente articolo, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione, fermo restando che il concessionario non ha diritto a rimborso del canone già corrisposto né a rideterminazione del canone dovuto.

Art. 6.5

(Modalità di richiesta dei Giardini d'inverno - Dehors)

1. Chiunque sia interessato all'installazione dei Giardini d'inverno (Dehors), dovrà produrre all'Ufficio Tecnico Edilizia Privata in allegato all'istanza di concessione all'occupazione del suolo pubblico un progetto che dovrà essere composto da:
 - a) elaborato tecnico, redatto da professionista abilitato, riportante planimetrie, grafici e particolari degli elementi da installare, idoneamente quotato anche rispetto agli edifici, ingressi, strade circostanti,
 - b) relazione paesaggistica, redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 completa di eventuali fotomontaggi di inserimento delle strutture nel contesto urbano;
 - c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente, di presa conoscenza del Regolamento e delle relative norme, con assunzione di responsabilità per eventuali danni verso terzi, e accettazione delle clausole previste dalla autorizzazione stessa.
2. L'Ufficio Edilizia Privata, nonché eventuali altri uffici interessati, provvederanno alla verifica del progetto presentato, secondo le normative vigenti in materia.
3. L'installazione dei manufatti precari potrà essere iniziata solo a seguito del rilascio del suddetto provvedimento.

Art. 6.2

(Autorizzazione all'installazione di elementi di arredo su suolo privato visibile da suolo pubblico destinato a esercizio commerciale o esercizio pubblico su beni patrimoniali disponibili dell'Ente)

1. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione integrativa ambientale per l'installazione di strutture su spazi privati visibili da suolo pubblico destinati a esercizio commerciale o esercizio pubblico e su suolo pubblico appartenente al patrimonio disponibile dell'Ente dato in concessione/affitto o altro a terzi privati dovrà prodursi istanza in bollo su modulo predisposto dall'Ente al Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Urbanistica, competente del provvedimento di autorizzazione.
2. La documentazione da produrre è quella riportata nel suddetto art. 6.0, comma 4.

Art. 6.3

(Durata dell'occupazione di suolo pubblico e delle installazioni)

1. Salvo particolari condizioni indicate nell'atto stesso, la concessione permanente decorre dalla data di rilascio e ha validità massima di sei anni con scadenza al 31 Dicembre del sesto anno.
2. La concessione di occupazione del suolo pubblico permanente da porre in essere con strutture non stabilmente infisse al suolo e facilmente amovibili (es. Giardini d'inverno - Dehors), potrà essere rilasciata per una durata



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 1 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <https://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

massima di nove anni, purché permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento.

3. Per ottenere il rinnovo l'interessato dovrà presentare istanza in bollo, almeno quindici (15) giorni antecedenti la scadenza originaria.

Art. 6.8

(Rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico)

1. Il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico potrà essere subordinato al parere dell'Ufficio di Polizia Locale, eventualmente sentita la Giunta Comunale.
2. Nell'atto di concessione dovranno essere indicati la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le eventuali condizioni alle quali il Comune subordina la concessione, l'importo del canone.
3. Nel caso di occupazioni permanenti con strutture infisse al suolo in modo non stabile è prescritto l'obbligo di presentare, entro sessanta (60) giorni dal rilascio della concessione una relazione fotografica in duplice copia sulla struttura realizzata e relativi arredi completa di una dichiarazione resa ai sensi della Legge n. 445/2000 nella quale si attesti che l'occupazione realizzata è conforme a quella concessa.
4. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale di importo pari a 5 volte il canone da corrispondere a favore del Comune di Garda o polizza fideiussoria bancaria/Assicurativa di primaria compagnia, di pari valore. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza del permesso di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a occupazione di suolo pubblico o all'esercizio di attività mediante occupazione di suolo pubblico. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione di occupazione di suolo pubblico nei casi di accertata occupazione abusiva.
5. Nel caso di occupazioni di suolo pubblico che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio o patrimonio indisponibile comunale o a terzi, o, infine, in particolari motivate circostanze che lo giustifichino, è prescritto il versamento di un deposito cauzionale infruttifero in denaro, adeguato al caso, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. La restituzione avrà luogo a seguito di accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale non oltre sei mesi dalla conclusione del lavoro.
6. L'atto di concessione comunale all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte che, a richiesta dovrà esibire.
7. In tutti i casi la concessione si intende accordata con la facoltà per il Comune di imporre in ogni momento nuove condizioni e prescrizioni - anche durante il corso della autorizzazione stessa - nonché lo spostamento, la rimozione di impianti e strutture per motivate ragioni di pubblico interesse derivanti da esigenze di tutela del paesaggio, della viabilità della sicurezza e ciò senza obbligo di indennizzo. L'Amministrazione Comunale si adopererà affinché tali nuove condizioni e prescrizioni siano imposte durante i mesi di chiusura invernale degli esercizi.
8. La concessione è di regola rilasciata a titolo personale. Per le occupazioni permanenti è concessa la facoltà di subentro previa comunicazione all'Ufficio competente che, verificati gli eventuali requisiti per l'ottenimento della concessione in capo al subentrante, avrà la facoltà di negarla entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione o di accoglierla rilasciando la concessione alle stesse condizioni di quella del precedente concessionario. Se in caso di subentro dovessero presentarsi variazioni sostanziali nel contenuto della autorizzazione, gli interessati, su invito dell'Ufficio competente, dovranno produrre domanda per il rilascio di nuova autorizzazione, con le stesse modalità previste dal presente articolo.
9. Qualsiasi spesa inerente il rilascio dell'atto di concessione è a totale ed esclusivo carico del titolare del medesimo atto.
10. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere per ogni molestia o danno derivante dall'occupazione. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 6.5

(Rinnovo/Proroghe occupazioni temporanee)

1. L'occupazione di suolo pubblico temporaneo (di durata inferiore ad un anno) può essere rinnovata/prorogata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di



cinque rinnovi consecutivi nell'arco dell'anno, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente Regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'art. 6.0.

2. In occasione di richiesta del rinnovo, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo prima della scadenza, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità dell'occupazione di suolo pubblico a quello precedentemente autorizzato.

Art. 6.6

(Occupazioni d'urgenza)

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio competente, il quale provvederà ad accertare, anche con la collaborazione di altri Uffici comunali, se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni previste nel presente Regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 7.1

(Attività e obblighi del concessionario)

1. Il suolo pubblico occupato non deve essere adibito ad uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione. Nelle occupazioni direttamente e fisicamente collegate ad esercizi di somministrazione non potranno essere installati banchi e attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, salvo attrezzature strettamente funzionali ad un corretto svolgimento dell'attività di ristorazione (con esclusione dei bar frigorifero in genere) da verificarsi caso per caso (pass/gueridon con altezza massima di 110 cm).
2. Sul suolo concesso è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento quali ad esempio videogiochi o simili.
3. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni specificate nell'atto di concessione; in particolare ha l'obbligo di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato nella concessione e alla durata stabilita,
 - b) occupare l'area e/o lo spazio esclusivamente con quanto indicato in concessione e svolgervi solo le attività esplicitate nella concessione stessa,
 - c) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, curando altresì fiori ed aiuole ricadenti nell'area concessa, eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo lo spazio o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese. E' facoltà dell'Amministrazione trattenere le eventuali addizioni senza il pagamento di indennità alcuna,
 - d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana o al personale dei competenti uffici appositamente autorizzati, l'atto che legittima l'occupazione,
 - e) versare alle scadenze stabilite il canone previsto, nonché tutti gli eventuali oneri derivanti dal rilascio della concessione e provvedere agli adempimenti relativi all'eventuale registrazione dell'atto di concessione, provvedendo a produrne copia al Comune,
 - f) costituire la cauzione eventualmente prevista dall'atto di concessione,
 - g) non appendere oggetti o corpi sospesi di alcun tipo a tende o simili nel caso l'occupazione venga effettuata con tali mezzi,
 - h) nel periodo di chiusura dell'esercizio superiore a 15 giorni consecutivi tutte le attrezzature e arredi mobili collocati sul suolo pubblico dovranno essere rimosse e portate all'interno dell'esercizio, o in altro sito idoneo non visibile dall'esterno. Potranno rimanere installate esclusivamente le strutture non stabilmente infisse al suolo purché non contenenti nulla all'interno.
 - i) Nel periodo di chiusura dell'esercizio non sono ammessi su vetri o vetrine, giornali, o cartelli e nel periodo delle feste natalizie i vetri e le vetrine dovranno essere addobbati in tema natalizio.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. In caso contrario provvederà il Comune in danno ai responsabili.



COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Lungolago Regina Adelaide, 1 - Cap. 37016 - P.IVA e C.F. 00419930235

☎ 045 6208444 <https://www.comune.garda.vr.it> ✉ PEC: comune.garda@pec.it

5. Il Comune ha facoltà di far rimuovere per il tempo ritenuto necessario i tavoli sedie ed arredi in occasione di manifestazioni patrocinata od organizzate dallo stesso senza riconoscimento di alcun indennizzo.
6. Ove necessario, in occasione del mercato settimanale è fatto obbligo ai concessionari di rimuovere i tavoli, sedie ed arredi senza riconoscimento di alcun indennizzo.

Art. 7.2

(Danni arrecati)

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti occupazione di suolo pubblico, deve essere risarcito dai titolari della concessione o dagli occupanti di fatto.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, nel caso il titolare della concessione non provveda al ripristino a proprie spese, il settore tecnico comunale provvederà all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, fornendo al settore servizi finanziari elenco delle spese occorse al fine dell'addebito al concessionario delle spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 7.3

(Manutenzione degli elementi e dell'area occupata)

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dell'occupazione di suolo pubblico devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. Il permesso di occupazione del suolo pubblico non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti. Qualsiasi intervento sulle alberature esistenti dovrà essere formalmente richiesto e autorizzato dal competente Ufficio comunale.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti e di posacenere, da prevedere nel progetto.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma, materiale e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere del termine della concessione per l'occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento dell'occupazione di suolo pubblico.
7. Durante il periodo di chiusura stagionale non potranno essere coperte le vetrate, gli elementi di illuminazione e altri elementi fissi di arredo degli esercizi ricettivi/commerciali o artigianali con materiali non consoni, tipo carta da giornale, sacchetti di plastica, etc.. Tutti gli enti e gli arredi esterni dovranno essere rimossi lasciando libera l'area concessionata.

Art. 7.4

(Violazioni)

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia (art. 23 del CDS e art. 56 del Regolamento CDS) chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, con pagamento in misura ridotta fissato in euro 200,00 (ai sensi dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689).
2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, strutture utilizzate per appendere oggetti, stendini, manichini, targhe promozionali, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nel presente Regolamento.
3. Modifica, sospensione, revoca della concessione:
 - A. Il Comune può in qualsiasi momento, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato. Il provvedimento di modifica, sospensione o revoca della concessione è efficace dalla data di notificazione al concessionario.



- B. Il provvedimento di cui al comma precedente, è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio comunale competente si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.
- C. In caso di sospensione, il formale provvedimento è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.
- D. La concessione è inoltre sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) agli arredi e agli impianti autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - b) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
 - c) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione;
 - d) in caso il concessionario per il plateatico in questione commetta almeno due violazioni contro le norme del presente Regolamento, documentate attraverso sanzioni comminate;
- E. Il provvedimento di sospensione è adottato dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
- F. I presupposti di fatto per l'applicazione del suddetto provvedimento sono accertati dagli organi di Polizia, che trasmettono le relative segnalazioni all'Ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
- G. Nel caso della sospensione di cui al comma 5 del presente articolo, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione, fermo restando che il concessionario non ha diritto a rimborso del canone già corrisposto né a rideterminazione del canone dovuto.

Articolo 7.5

(Disposizioni particolari)

1. Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione.
2. In occasione di manifestazioni di particolare rilievo, organizzate dal Comune e tali qualificate dalla Giunta Comunale, la Giunta Comunale stessa indicherà le linee di indirizzo cui attenersi per l'adozione del provvedimento finale.
3. In occasione di manifestazioni di particolare rilievo organizzate dal Comune e tali qualificate dalla Giunta Comunale, l'area concessa insistente su quella della manifestazione, dovrà essere sgomberata, per il tempo necessario, senza diritto al rimborso del canone pagato o alla sua rideterminazione nonché ad alcun altro indennizzo. Detta superficie non occupata potrà essere traslata su altra area non concessa, a seguito di specifica autorizzazione.
4. Nei giorni di venerdì, o comunque in occasione del mercato settimanale, l'area concessa insistente su quella del mercato stesso, dovrà essere sgomberata, per consentire il posteggio degli ambulanti, per tutta la durata del mercato stesso e per il tempo necessario alla pulizia dell'area, senza diritto al rimborso del canone pagato o alla sua rideterminazione nonché ad alcun altro indennizzo. Detta superficie non occupata potrà essere traslata su altra area non concessa, a seguito di specifica autorizzazione cumulativa per tutto l'anno.
5. E' fatto obbligo di provvedere alla pulizia ed alla manutenzione delle aiuole ricadenti nell'area concessa.

Art. 8.0

(Entrata in vigore e norme transitorie)

L'efficacia e la conseguente entrata in vigore del presente Regolamento è subordinata al recepimento del parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona.

Nelle more dell'entrata in vigore del presente Regolamento, entro 30 giorni dalla data di approvazione dello stesso, gli interessati potranno presentare istanza per il rilascio della concessione in conformità alle presenti disposizioni.